Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Lunedì, 1° ottobre 1934 - Anno XII** — **Numero 230**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 luglio 1934, n. 1535.
Modificazione al regime doganale del corozo e dei semi di palma-dum e regolamentazione della loro importazione. Pag. 4410

REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. 1536.
Approvazione del regolamento per l'amministrazione dei Patronati scolastici . . . . Pag. 4410

REGIO DECRETO 13 settembre 1934, n. 1537.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Cesidio Contestabile », con sede in Castel del Giudice . . . . . Pag. 4413

REGIO DECRETO 17 agosto 1934, n. 1538.
Fusione della Cassa di risparmio di Rovereto con quella di Trento . . . . Pag. 4413

REGIO DECRETO 30 agosto 1934, n. 1539.
Erezione in ente morale dell'« Unione Nazionale Protezione Antiaerea » . . . . Pag. 4413

REGIO DECRETO 6 luglio 1934.
Sostituzione di un membro del Consiglio nazionale delle corporazioni . . . . Pag. 4413

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare, a titolo gratuito, un immobile della disciolta Società di mutuo soccorso « Pace e Unione » di Pietralacroce (Ancona) . . Pag. 4414

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dalla Società anonima « Bemberg » di Milano . . . Pag. 4414

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di due appezzamenti di terreno disposta a suo favore dai signori comm. Adolfo Rivetti e Mario, Alberto ed Ida Gastaldetti . . . . Pag. 4414

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di una scuola di disegno disposta a suo favore dal comm. Giuseppe Visocchi di Atina . . . . Pag. 4415

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dal comune di Belluno . . . . Pag. 4415

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un edificio disposta a suo favore dalla Società cooperativa di consumo « L'Idea » di Sustinente . . . Pag. 4415

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1934.

Divieto di esportazione dei minerali di mercurio e del mercurio metallico . . . . Pag. 4416

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1934.

Norme per regolare i pagamenti fra l'Italia e la Germania. Pag. 4416

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 4418

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Scioglimento d'ufficio di cooperativa . . . . Pag. 4423

Ministero dell'interno: Autorizzazione a mettere in libera vendita l'acqua minerale « Salinia » . . . . Pag. 4423

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 4423

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 4424

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Diffida per smarrimento di mandato Pag. 4424

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso al posto di segretario capo di 1ª classe nel comune di Trani (Bari) . . . . . . Pag. 4424

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. **1535**.

Modificazione al regime doganale del corozo e dei semi di palma-dum e regolamentazione della loro importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento doganale del corozo e dei semi di palma-dum e di regolare la importazione nel Regno dei prodotti medesimi;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regime doganale del corozo e dei semi di palma-dum, anche tagliati in fette o in dischi per la fabbricazione dei bottoni, è modificato come appresso:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
640	Corozo e semi di palma-dum anche tagliati in fette o in dischi per la fabbricazione di bottoni	—	esenti	—

I prodotti suindicati sono esentati altresì dal dazio sul valore stabilito con il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21.

Art. 2.

È abrogato il R. decreto-legge 6 agosto 1931, n. 983, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1796, che concedette la temporanea importazione del corozo e dei semi di palma-dum, per la fabbricazione dei bottoni.

Art. 3.

L'importazione nel Regno del corozo e dei semi di palma-dum anche tagliati in fette o in dischi per la fabbricazione di bottoni, qualunque ne sia la provenienza, sarà regolata con licenze da concedersi con le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze.

Art. 4.

Il presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 351, *foglio* 137. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. **1536**.

Approvazione del regolamento per l'amministrazione dei Patronati scolastici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Veduto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato col R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Veduta la legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduti i regolamenti amministrativo e tecnico-disciplinare dell'Opera nazionale Balilla, approvati col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto 17 marzo 1930, n. 394;
Veduto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1312;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il testo del regolamento sull'amministrazione dei Patronati scolastici annesso al presente decreto.

Art. 2.

I paragrafi 1° e 2° del titolo VII del regolamento sui servizi della istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati.

Nel secondo comma dell'art. 548 del regolamento sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, alle parole « del Consiglio del Patronato » sono sostituite le seguenti: « dell'Amministrazione del Patronato ».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1934 - A. XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 351, *foglio* 132. — MANCINI.

Regolamento per l'amministrazione dei Patronati scolastici.

Art. 1.

Nessuno stipendio o indennità è dovuto al presidente e ai consiglieri del Comitato locale dell'Opera Balilla in funzione di amministratori del Patronato.

Art. 2.

Le funzioni di segretario del Patronato sono affidate al segretario amministrativo del locale Comitato dell'Opera Balilla. Egli è incaricato dell'archivio, della tenuta della contabilità e del registro delle deliberazioni prese dal Comitato o dal presidente, nonchè degli altri registri previsti dallo statuto e dal regolamento speciale del Patronato.

Solo quando ne sia riconosciuta la necessità e i fondi del bilancio lo consentano, può il Patronato assumere in servizio impiegati o salariati mediante deliberazione del locale Comitato dell'Opera Balilla. La deliberazione dovrà essere approvata a norma dell'art. 6 del presente regolamento.

Le attribuzioni degli impiegati e salariati, nonchè la misura degli stipendi e delle retribuzioni, sono stabilite dal regolamento speciale del Patronato.

Il trattamento economico del personale predetto non potrà in nessun caso superare quello corrispondente al grado III del ruolo organico dell'Opera nazionale Balilla per i funzionari forniti di laurea ovvero di diploma delle Accademie fasciste di Roma, di Orvieto, e al grado 5° del medesimo ruolo organico per tutti gli altri impiegati.

Art. 3.

Il servizio di tesoreria è affidato al tesoriere del locale Comitato dell'Opera Balilla.

Art. 4.

Le deliberazioni del Comitato dell'Opera Balilla, nelle sue funzioni di amministratore del Patronato scolastico, debbono essere prese con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati dal presidente, dai membri intervenuti e dal segretario.

Art. 5.

Lo statuto del Patronato scolastico regola le seguenti materie:

1° competenza e funzionamento del locale Comitato dell'Opera Balilla in qualità di amministratore del Patronato; attribuzioni del presidente e del segretario;

2° categorie di soci e condizioni di ammissione; assemblea dei soci;

3° criteri direttivi generali per l'attività del Patronato.

Il regolamento speciale del Patronato è emanato dal locale Comitato dell'Opera Balilla, e non è esecutivo se prima non sia intervenuta l'approvazione del presidente dell'Opera Balilla.

Per le materie non disciplinate dal presente regolamento, dallo statuto o dal regolamento speciale di ciascun Patronato, si seguono, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia amministrativa e contabile per l'Opera Balilla.

Art. 6.

Le Amministrazioni dei Patronati delle città capoluogo di Provincia debbono trasmettere al presidente dell'Opera Balilla, per la approvazione, entro otto giorni dalla data:

a) i contratti di acquisto e di alienazioni di beni immobili;

b) gli atti di accettazione e di rifiuto di lasciti o doni;

c) i contratti di locazione e conduzione per un termine maggiore di nove anni;

d) le deliberazioni che importino trasformazione, aumento o diminuzione di patrimonio;

e) le deliberazioni che riguardino l'assunzione e il trattamento giuridico ed economico del personale;

f) le deliberazioni relative al servizio di tesoreria;

g) le deliberazioni per stare in giudizio;

h) tutte le altre deliberazioni nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

Le Amministrazioni dei Patronati scolastici degli altri Comuni, entro lo stesso termine, debbono trasmettere gli stessi atti per l'approvazione al Comitato provinciale dell'Opera Balilla.

Le deliberazioni di cui alla lettera *e*) non possono stabilire per il personale un trattamento economico superiore a quello fissato per il personale del grado III del ruolo organico dell'Opera nazionale Balilla.

Art. 7.

Presso la Presidenza centrale dell'Opera Balilla è istituito l'Ufficio centrale per i Patronati e l'assistenza scolastica, il quale:

a) è organo dell'Opera Balilla per tutte le questioni concernenti l'assistenza scolastica e l'ordinamento dei servizi ad essa relativi;

b) tratta gli affari relativi al controllo tecnico contabile e amministrativo;

c) provvede ad ispezioni e visite periodiche;

d) istruisce i ricorsi di competenza del presidente dell'Opera Balilla e propone i relativi provvedimenti;

e) amministra i fondi destinati a sussidiare i Patronati non dotati di reddito sufficiente;

f) tiene la corrispondenza e l'archivio;

g) dà, richiesto, pareri ai Comitati dell'Opera Balilla in merito all'amministrazione dei Patronati;

h) promuove e mantiene i rapporti con gli enti e organi non dipendenti dall'Opera Balilla, che abbiano per fine l'assistenza della gioventù.

Art. 8.

Il presidente del locale Comitato dell'Opera Balilla, previa approvazione delle autorità di tutela di cui all'art. 6, può costituire sezioni rionali o frazionali del Patronato, ove ne ravvisi la opportunità.

Il funzionamento di questi organi è in ogni caso affidato al Comitato o Sottocomitato dell'Opera Balilla competente per ragioni di territorio. A questi spetta altresì la cura del funzionamento delle sezioni del Patronato, esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il regolamento speciale di ciascun Patronato stabilirà i limiti e le modalità della costituzione e del funzionamento delle sezioni.

Art 9.

Il presidente dell'Opera Balilla ha la vigilanza su tutti i Patronati del Regno. Può richiedere copia di tutte le deliberazioni prese dall'Amministrazione del Patronato e annulla i provvedimenti contrari alla legge e ai regolamenti.

Promuove, ove occorra, nell'interesse dei Patronati, l'intervento delle competenti autorità.

Ogni tre mesi i presidenti provinciali sono tenuti a trasmettere un elenco sommario di tutte le deliberazioni relative all'amministrazione dei Patronati dei capoluoghi.

Art. 10.

Al presidente provinciale dell'Opera Balilla spetta la vigilanza sui Patronati scolastici dei Comuni della Provincia.

Egli può richiedere copia delle deliberazioni prese dall'Amministrazione del Patronato e promuovere, ove occorra, dalle competenti autorità, i provvedimenti che apparissero necessari.

Ogni sei mesi i presidenti dei Comitati comunali sono tenuti a trasmettere in duplice copia un elenco sommario di tutte le deliberazioni relative all'amministrazione dei Patronati scolastici. Il presidente provinciale invia, con le eventuali osservazioni, alla Presidenza centrale, una copia dell'elenco suddetto.

Art. 11.

Le somme che ai fini dell'assistenza scolastica sono stanziate nei bilanci dei Comuni, delle Provincie, degli Istituti di beneficenza e degli enti vari, sono versate al Patronato scolastico a periodi trimestrali.

In caso di ritardo del versamento delle somme dovute o di rifiuto da parte dell'ente obbligato l'Amministrazione del Patronato promuove dall'autorità competente i provvedimenti necessari.

I locali di proprietà comunale e provinciale adibiti a servizio dell'assistenza scolastica, conserveranno la loro destinazione a vantaggio del Patronato, che ne avrà l'uso nei limiti della concessione fatta dal Comune o dalla Provincia.

Qualora, per giustificati motivi, il Comune o la Provincia intendessero di far cessare la concessione, dovranno assegnare in uso al Patronato altri locali sufficienti ed adatti allo scopo.

Art. 12.

Al Patronato deve in ciascun anno essere trasmesso, dal Comune e dalle altre istituzioni aventi per iscopo l'assistenza scolastica, un estratto in doppia copia del bilancio preventivo, riferentesi agli stanziamenti per le spese facoltative ordinarie e straordinarie.

Il presidente del locale Comitato dell'Opera Balilla trasmetterà una delle copie all'autorità tutoria di cui all'art. 6.

Art. 13.

L'esercizio annuale del Patronato comincia col 1° gennaio e si chiude col 31 dicembre.

Le Amministrazioni dei Patronati devono trasmettere entro il mese di ottobre all'autorità tutoria stabilita dall'articolo 6, per l'approvazione, il bilancio preventivo.

Qualora l'autorità tutoria non abbia — prima che cominci il nuovo esercizio — approvato il bilancio preventivo, la gestione verrà iniziata in base all'ultimo preventivo approvato, e le spese dovranno essere contenute mensilmente nei limiti di un dodicesimo delle somme stanziate.

Art. 14.

Le deliberazioni del locale Comitato dell'Opera Balilla, che importino variazioni nei capitoli del bilancio preventivo del Patronato, sono soggette all'approvazione dell'autorità tutoria di cui all'art. 6.

Per i Patronati scolastici amministrati dai Comitati comunali, la deliberazione può essere approvata in via d'urgenza dal presidente provinciale, salvo la ratifica del Comitato provinciale.

Art. 15.

Il regolamento speciale di ciascun Patronato determinerà la percentuale da prelevarsi su tutte le entrate dal Patronato per costituire un fondo speciale di riserva, destinato alle esigenze straordinarie del Patronato.

Le somme che non debbono essere erogate entro il mese della riscossione debbono essere depositate in conto corrente postale o presso le Casse postali di risparmio.

Le somme destinate al fondo speciale di riserva vanno depositate in conto corrente postale, quando non siano investite in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato.

Art. 16.

Le somme che debbono essere eventualmente investite sono impiegate nell'acquisto di titoli pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato. I titoli suddetti debbono essere convertiti in certificati nominativi intestati al Patronato.

Può però il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, ordinare caso per caso con decreto che siano investite in mutui da concedersi all'Opera Balilla per la costruzione di determinati beni immobili di proprietà dell'Opera stessa.

Al Patronato verrà corrisposto, in tal caso, l'interesse del 3,50 %. A favore del Patronato verrà iscritta ipoteca sugli immobili, su cui le somme verranno investite; nessun'altra ipoteca deve essere iscritta sugli stessi immobili.

Art. 17.

Il presidente del locale Comitato dell'Opera Balilla in esecuzione delle deliberazioni e direttive del Comitato stesso, compie, nei confronti dei terzi, tutti gli atti in nome del Patronato.

Salvo il caso previsto dall'articolo seguente sono però sempre stipulati dal presidente provinciale, anche per conto dei Patronati amministrati dai Comitati comunali, i contratti relativi a forniture e provviste.

Solo in casi di assoluta urgenza può il presidente del Comitato comunale provvedere direttamente agli acquisti nei limiti dell'immediato fabbisogno, e per una somma che non superi il 12° dello stanziamento.

Art. 18.

Il presidente dell'Opera Balilla può, con deliberazione da pubblicarsi prima dell'inizio dell'esercizio annuale dei Patronati, riservare alla Presidenza centrale, per conto di tutti i Patronati del Regno, o di un gruppo di Patronati da determinarsi nella deliberazione stessa, la stipulazione dei contratti relativi ad alcune categorie di forniture o provviste, quando si tratti di oggetti di identica utilità per tutti i Patronati in questione, e purchè i contratti vengano stipulati nei limiti del fabbisogno e degli stanziamenti.

Può inoltre, in qualunque momento, determinare i tipi delle forniture o provviste per gli oggetti di cui non si sia riservato l'acquisto.

Art. 19.

Ai contratti di cui ai precedenti articoli 17 e 18 sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per l'Opera nazionale Balilla.

Qualora l'importo dei contratti stessi superi le L. 20.000, non possono essere stipulati che mediante asta pubblica, salvo che il presidente dell'Opera Balilla autorizzi la licitazione o trattativa privata.

Art. 20.

Ogni partita d'introito deve risultare da un bollettino, a madre e figlia e con un numero continuativo, fornito al tesoriere dal Patronato.

I relativi ordini di riscossione debbono portare la firma del presidente e del segretario.

Tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di mandati tratti con numero d'ordine progressivo nei limiti degli stanziamenti dei capitoli del bilancio e firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 21.

Entro il mese di marzo di ogni anno il tesoriere presenta al Comitato locale dell'Opera Balilla il conto finanziario della propria gestione per l'esercizio scaduto, comprendente le entrate e le spese accertate e scadute e le esazioni e i pagamenti effettuati durante l'esercizio predetto, con la stessa classificazione e lo stesso ordine del bilancio di previsione.

Il conto finanziario, con tutti i documenti giustificativi, è comunicato all'autorità tutoria a corredo del conto consuntivo, il quale deve dimostrare il risultato economico della gestione, desunto dalle entrate e spese effettive, e lo stato generale del patrimonio, con le sopravvenute variazioni.

Al conto consuntivo è unita altresì una relazione sul risultato morale della gestione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 13 settembre 1934, n. **1537.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Cesidio Contestabile », con sede in Castel del Giudice.

N. 1537. R. decreto 13 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Cesidio Contestabile », con sede in Castel del Giudice (Campobasso), viene eretto in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1934 - Anno XII.

REGIO DECRETO 17 agosto 1934, n. **1538.**

Fusione della Cassa di risparmio di Rovereto con quella di Trento.

N. 1538. R. decreto 17 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, la Cassa di risparmio di Rovereto viene fusa con la Cassa di risparmio di Trento, che, per effetto di tale fusione, assume la denominazione di « Cassa di risparmio di Trento e di Rovereto » e diviene cessionaria di tutti i diritti e azioni di qualsiasi genere, nessuna eccettuata, giudiziaria o non, e di tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli e crediti e di quant'altro di spettanza della Cassa di risparmio di Rovereto, assumendone tutte le obbligazioni passive, con l'impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 30 agosto 1934, n. **1539.**

Erezione in ente morale dell'« Unione Nazionale Protezione Antiaerea ».

N. 1539. R. decreto 30 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra l'« Unione Nazionale Protezione Antiaerea » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 luglio 1934.

Sostituzione di un membro del Consiglio nazionale delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 giugno 1933-XI, con il quale l'on. prof. Ageo Arcangeli è stato nominato membro del Consiglio nazionale delle corporazioni per il triennio 20 aprile 1933-21 aprile 1936 in rappresentanza della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

Visto il Nostro decreto 7 maggio 1934-XII, con il quale S. E. l'on. prof. Ageo Arcangeli in seguito alla sua nomina a Sottosegretario di Stato alle finanze, è stato nominato membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni nella sua qualità di presidente della Sezione del credito e dell'assicurazione, cessando dal rappresentare nel predetto Consiglio la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

Vista la lettera del 14 maggio 1934-XII, con la quale il commissario della Confederazione suindicata designa il dottore Umberto Cerdelli a rappresentare la Confederazione stessa nel Consiglio nazionale delle corporazioni in sostituzione dell'on. Arcangeli;

Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 20 marzo 1930, n. 206, e 27 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dott. Umberto Cerdelli è nominato membro del Consiglio nazionale delle corporazioni per il triennio 21 aprile 1933-20 aprile 1936 quale rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori in sostituzione dell'on. prof. Ageo Arcangeli.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1934 - Anno XII
Registro 4 Corporazioni, foglio 202.

(9764)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare, a titolo gratuito, un immobile della disciolta Società di mutuo soccorso « Pace e Unione » di Pietralacroce (Ancona).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il decreto in data 30 dicembre 1929-VIII, col quale il prefetto della provincia di Ancona devolveva all'Opera nazionale Balilla i beni della Società di mutuo soccorso « 4 Novembre », già « Pace ed Unione » di Pietralacroce, disciolta ai sensi dell'art. 215 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 9 novembre 1926, n. 1848, beni consistenti in un immobile già adibito a sede sociale, composto di due vani sotterranei e tre al piano terreno, segnato in catasto alla sezione *N*, foglio II, n. 247, reddito L. 466,66;

Veduta la deliberazione n. 56 in data 17 luglio 1934-XII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di accettare la devoluzione dell'immobile suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto, a titolo gratuito, del bene immobile di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(9745)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dalla Società anonima « Bemberg » di Milano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato il 30 giugno 1934-XII in Gozzano, a rogito del dott. Bernardino Erbetta, notaio residente in Maggiora, atto col quale la Società anonima « Bemberg » con sede in Milano ha donato all'Opera nazionale Balilla, per la costruzione della « Casa del Balilla » di Gozzano un appezzamento di terreno, sito in territorio di Gozzano in regioni Ronco e Punta Miglioretti, distinto in catasto con parte dei numeri 1192 di are 7.20, 1209 di are 0.83, 1210 di are 4.18, 1211 di are 5.30, 1212 di are 6.06, 1213 di are 9.87, 1189 di are 0.56, in complesso are 34;

Veduta la deliberazione n. 57 in data 21 luglio 1934-XII, col quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse del presente decreto, disposta a suo favore dalla Società anonima « Bemberg », con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(9744)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di due appezzamenti di terreno disposta a suo favore dai signori comm. Adolfo Rivetti e Mario, Alberto ed Ida Gastaldetti.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Biella il 1° febbraio 1934 a rogito del dott. Pericle Germano, notaio ivi residente, atto col quale il comm. Adolfo Rivetti di Giovanni ed i signori Mario, Alberto e Ida Gastaldetti fu Felice hanno donato all'Opera nazionale Balilla, per la costruzione della Casa del Balilla, il primo un appezzamento di terreno sito nel comune di Muzzano, alla regione Chiari dei Franchetti, della superficie di metri quadrati seicentotrenta, distinto in mappa con

parte dei nn. 752 e 850 ed i secondi altro appezzamento di terreno coerente col precedente, della superficie di metri quadrati trecento, distinto a catasto con parte dei nn. 752 e 850;

Veduta la deliberazione n. 54 in data 7 luglio 1934-XII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di accettare la donazione predetta;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse, disposta a suo favore dai signori comm. Adolfo Rivetti e Mario, Alberto ed Ida Gastaldetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(9746)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1934

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di una scuola di disegno disposta a suo favore dal comm. Giuseppe Visocchi di Atina.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Atina il 18 marzo 1929-VII, a rogito del notaio Vincenzo Tutinelli, atto col quale il comm. Giuseppe Visocchi fu Pasquale ha donato all'Opera nazionale Balilla una scuola di disegno da lui istituita in Atina per l'istruzione gratuita degli Avanguardisti e Balilla atinati, nonchè un capitale di nominali L. 144.000 in consolidato 5 %, affinchè la rendita relativa sia esclusivamente ed in perpetuo destinata al mantenimento della scuola; mentre l'Opera nazionale Balilla ha per parte sua deciso di intitolare la scuola al nome del munifico donatore;

Considerato che il comune di Atina ha deliberato di accogliere la scuola suddetta nell'edificio delle scuole comunali, donato ad esso Comune dallo stesso comm. Giuseppe Visocchi;

Veduta la deliberazione n. 49 in data 21 giugno 1934-XII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla, coi poteri della Giunta esecutiva, ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse disposta a suo favore dal comm. Giuseppe Visocchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(9749)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dal comune di Belluno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Belluno il 1° giugno 1934-XII, a rogito del segretario capo del Comune (n. 1897 di repertorio), atto col quale il Comune medesimo ha donato all'Opera nazionale Balilla, per la costruzione della « Casa del Balilla » un appezzamento di terreno di proprietà comunale della superficie complessiva di metri quadrati 5000, distinto in catasto con la denominazione « Ex magazzini merci e stazione ferroviaria di Belluno » ai numeri di mappa 2776-*b* e 2774-*c*;

Veduta la deliberazione n. 58 in data 28 agosto 1934-XII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse disposta a suo favore dal comune di Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(9748)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un edificio disposta a suo favore dalla Società cooperativa di consumo « L'Idea » di Sustinente.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Mantova il 3 maggio 1934-XII, a rogito del dott. Vasco Carbonieri, notaio residente in Roverbella, atto col quale la Società anonima cooperativa di consumo « L'Idea » in Sustinente, nella persona dei suoi liquidatori debitamente autorizzati, ha donato all'Opera nazionale Balilla un edificio di sua proprietà sito nel comune di Sustinente in via XX Settembre al civico n. 43-*bis*, di piani uno e vani tre, distinto nel nuovo catasto al foglio XVIII, n. 589, e l'Opera nazionale Balilla ha per parte sua assunto l'onere della passività risultante a carico dell'Ente donante

all'atto della liquidazione, passività ammontanti in complesso a L. 4904,77;

Veduta la deliberazione n. 47 in data 18 giugno 1934-XII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse, disposta a suo favore dalla Società anonima cooperativa di consumo « L'Idea » di Sustinente, in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(9747)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1934.

Divieto di esportazione dei minerali di mercurio e del mercurio metallico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI E PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489;

Determina:

Articolo unico.

Alle merci indicate nella tabella *B* « Merci di vietata esportazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, numero 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Voce della tariffa doganale	Merce
ex 274 *f*	Minerali di mercurio.
375	Mercurio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 27 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

p. *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*:
MARESCALCHI.

(9775)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1934.

Norme per regolare i pagamenti fra l'Italia e la Germania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito in legge l'11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934 recante norme che regolano le operazioni in cambi o divise;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1534;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere a pagamenti che si riferiscano sia direttamente sia indirettamente ad importazioni effettuate o da effettuare, di merci originarie dalla Germania, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero. È vietata ogni altra forma, diretta o indiretta, di pagamenti.

I pagamenti suddetti sono regolati dalle disposizioni contenute nell'Accordo italo-germanico del 26 settembre 1934-XII.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale per essere consumate o utilizzate nel territorio stesso.

Art. 3.

In relazione al disposto dell'articolo precedente, chiunque abbia importato in qualunque tempo merci originarie dalla Germania, e alla data di entrata in vigore del presente decreto sia ancora obbligato, in tutto o in parte, al pagamento di dette merci, dovrà entro 15 giorni dalla data suindicata, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in duplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà fra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia munito del visto della Banca d'Italia sarà restituito al denunciante.

Art. 4.

Dovrà altresì essere denunciato entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni altro debito da parte di enti pubblici o privati nonchè di Società o persone fisiche residenti in Italia a favore di

creditori residenti in Germania, il cui pagamento a termini dell'Accordo italo-germanico sopra indicato può soltanto effettuarsi con versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5.

L'importatore in via definitiva o temporanea di merce originaria dalla Germania, è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia nelle forme di cui al precedente art. 3.

Tale denuncia dovrà contenere inoltre l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà in nessun caso superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo; uno degli esemplari munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Un altro esemplare, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 6.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione, merce originaria dalla Germania deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'articolo 5 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi succcessivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Regia dogana.

Delle vendite di merce considerate nel presente articolo che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dalla avvenuta vendita nei modi stabiliti per le denuncie di cui all'art. 3.

Art. 7.

I creditori per merci italiane già esportate in Germania alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenuti a presentare, non oltre il 31 ottobre 1934 e per il tramite delle filiali della Banca d'Italia, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, denuncia del loro credito.

Le forme e modi della denuncia saranno stabiliti dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Tale denuncia dovrà essere accompagnata da copia della fattura e dovrà indicare gli estremi dei documenti doganali che hanno accompagnato le merci all'uscita dallo Stato. La copia della fattura dovrà essere munita, a prova della sua autenticità, della firma del creditore.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento, anche per somme già pagate, la presentazione dei predetti documenti doganali o dei loro duplicati o di certificati equipollenti rilasciati dalle dogane, ed ogni altro documento atto a comprovare l'esistenza del credito dichiarato.

Per i crediti scaduti entro il 30 settembre 1934 nei confronti dei quali venisse omessa la denuncia prescritta dal presente articolo, gli interessati non potranno avvalersi del regolamento di compensazione previsto dall'Accordo italo-germanico indicato all'art. 1.

Art. 8.

Per le merci esportate in Germania dal 1° ottobre 1934, l'esportatore è tenuto a presentare alla dogana del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia su apposito modulo, in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore o del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendite a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito e per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione o della preventiva scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore o, nel caso di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e dell'indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante, un secondo esemplare, munito dello stesso visto, sarà, a cura della dogana, rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine germanica destinate ad essere importate in Italia dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10.

Le norme di cui agli articoli precedenti, sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca del Carnaro e di Zara.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dalle leggi comuni e della sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931 i contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno puniti con le sanzioni di cui al l'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze che fisserà la somma da pagare, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque, con invii attraverso a terzi Paesi e con false indicazioni o con qualsiasi altro mezzo abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie dalla Germania.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana che comunque abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso. Ad essi verranno inoltre applicate, nella misura del massimo le

sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie della Germania importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori o creditori che abbiano fatto ai sensi del presente decreto dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto la somma da pagare allo Stato in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione e della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1934-XII. Dalla stessa data restano abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 1° settembre 1934 recante norme per il pagamento di merci importate originarie dalla Germania.

Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE FRANCISCI.

p. *Il Ministro per le corporazioni*: ASQUINI.

(9774)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3199-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bandeu Maria Teresa fu Stefano, nata a Gorizia il 24 dicembre 1865 e residente a Trieste, via Imbriani, 7, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5332)

N. 11419-3200-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandeu Pietro di Stefano, nato a Trieste il 22 luglio 1872 e residente a Trieste, piazza S. Giovanni, n. 3, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anita di Paola Rogent, nata il 7 luglio 1912, figlia adottiva.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5333)

N. 11419-3201-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandel Filiberto fu Carlo, nato a Trieste il 28 luglio 1907 e residente a Trieste, Scorcola Coroneo n. 730, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Caterina Holzknecht di Francesco, nata il 26 aprile 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5334)

N. 11419-3202-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandel Mario fu Giacomo, nato a Trieste il 9 dicembre 1882 e residente a Trieste, Roiano, 172, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Paola Frainer fu Francesco, nata il 24 gennaio 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5335)

N. 11419-3293-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandel Umberto di Giuseppe, nato a Trieste l'11 dicembre 1903 e residente a Trieste, via Belpoggio, 7, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Laura Stefanutti di Francesco, nata il 25 agosto 1908, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

5336)

N. 11419-63.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daniele Petaros di Anna, nato a S. Dorligo della Valle l'8 luglio 1922 e residente a S. Antonio, 72, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5339)

N. 11419-64.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Petaros fu Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle il 2 novembre 1885 e residente a S. Antonio, 73, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina nata Rodira fu Michele, nata il 18 marzo 1894, moglie;
2. Adriana di Andrea, nata il 7 marzo 1920, figlia;
3. Giuseppe di Andrea, nato il 19 marzo 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5340)

N. 11419-65.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Petaros di Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 26 aprile 1894 e residente a S. Antonio, 76, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emilia di Lorenzo, nata il 10 maggio 1894, moglie;
2. Amato di Pietro, nato il 2 giugno 1920, figlio;
3. Maria Vida di Pietro, nata il 28 novembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5341)

N. 11419-66.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Petaros fu Michele, nato a San Dorligo della Valle il 1° marzo 1868 e residente a S. Antonio n. 79, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna nata Zahar di Michele, nata l'11 luglio 1869, moglie;
2. Stanislao di Giuseppe, nato il 2 marzo 1905, figlio;
3. Maria nata Peruce fu Valentino, nata il 14 luglio 1905, nuora;
4. Maria Vittoria di Stanislao, nata il 19 settembre 1929, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5342)

N. 11419-61.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Zerial fu Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle il 2 novembre 1867 e residente a S. Antonio, 70, è restituito nella forma italiana di « Zeriali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Andrea di Antonio, nato il 20 novembre 1896, figlio;
2. Giuseppe di Antonio, nato il 23 febbraio 1899, figlio;
3. Albina di Antonio, nata il 16 dicembre 1893, figlia;
4. Antonia di Antonio, nata il 6 gennaio 1902, figlia;
5. Giuseppina di Antonio, nata il 16 marzo 1905, figlia;
6. Orsola nata Boneta di Antonio, nata il 19 ottobre 1902, nuora;
7. Sara Adriana di Giuseppe, nata il 25 novembre 1923, nipote;
8. Sofia Giuseppina di Giuseppe, nata il 21 gennaio 1926, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5337)

N. 11419-67.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Hrvat fu Gregorio, nato a S. Dorligo della Valle il 29 novembre 1868 e residente a S. Antonio n. 81, è restituito nella forma italiana di « Corbatto ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina nata Petaros di Michele, nata il 24 novembre 1876, moglie;
2. Carlo di Andrea, nato il 3 novembre 1898, figlio;
3. Valentino di Andrea, nato il 9 febbraio 1906, figlio;
4. Angelo di Andrea, nato il 30 agosto 1908, figlio;
5. Luigia di Andrea, nata il 21 giugno 1910, figlia;
6. Anna di Andrea, nata il 17 luglio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5343)

N. 11419-68.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Petaros fu Antonio, nato a S. Dorligo della Valle il 25 gennaio 1872 e residente a S. Antonio, 86, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia nata Zahar fu Giovanni, nata il 18 giugno 1882, moglie;
2. Stanislao fu Giuseppe, nato il 13 settembre 1903, figlio;
3. Anna di Giuseppe, nata l'8 luglio 1923, figlia;
4. Lucia di Giuseppe, nata il 1° dicembre 1914, figlia;
5. Maria di Giuseppe, nata il 25 gennaio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(5344)

N. 11419-69.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lorenzo Hrvat fu Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 7 agosto 1898 e residente a S. Antonio, 87, è restituito nella forma italiana di « Corbatto ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari.

1. Antonio fu Giuseppe, nato il 4 gennaio 1888, fratello;
2. Lucia fu Giuseppe, nata l'11 dicembre 1908, sorella;
3. Giuseppina fu Giuseppe, nata il 19 febbraio 1904, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(5345)

N. 11419-70.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Petaros fu Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 25 novembre 1874 e residente a S. Antonio, 88, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca nata Lisen fu Giuseppe, nata il 27 gennaio 1879, moglie;
2. Gisella di Andrea, nata il 20 gennaio 1907, figlia;
3. Maria di Andrea, nata il 6 dicembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(5346)

N. 11419-71.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Petaros fu Antonio, nato a S. Dorligo della Valle l'8 settembre 1877 e residente a S. Antonio, 89, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Zobec di Giovanni, nata l'11 agosto 1880, moglie;
2. Giuseppe di Michele, nato il 28 febbraio 1907, figlio;
3. Carlo di Michele, nato il 3 luglio 1909, figlio;
4. Mario di Michele, nato il 3 aprile 1919, figlio;
5. Francesca di Michele, nata il 6 ottobre 1912, figlia;
6. Daniele di Michele, nato il 23 marzo 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(5347)

N. 11419-72.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Anna Cocevar fu Giovanni vedova Petaros, nata a Prebenico il 13 luglio 1868 e residente a S. Antonio, 91, sono restituiti nella forma italiana di « Cocevari » e « Pettirosso ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5348)

N. 11419-73 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Petaros fu Michele, nato a S. Dorligo della Valle il 16 febbraio 1857 e residente a S. Antonio, 95, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola nata Zerial di Luca, nata il 24 ottobre 1892, nuora;
2. Daniele di Giovanni, nato il 26 settembre 1919, nipote;
3. Vida di Giovanni, nata il 22 maggio 1912, nipote;
4. Ludmilla di Giovanni, nata il 4 gennaio 1917, nipote;
5. Silva di Giovanni, nata il 28 dicembre 1920, nipote;
6. Spiridione di Giovanni, nato il 7 luglio 1922, nipote;
7. Teodoro Mario di Giovanni, nato il 1° luglio 1924, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 24 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5349)

N. 11419-74.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Baracich fu Lodovico, nato a S. Dorligo della Valle il 22 luglio 1897 e residente a S. Antonio, 96, è restituito nella forma italiana di « Baracci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Elisabetta nata Contardo di Luigi, nata il 21 settembre 1900, moglie;
2. Elfrida Maria di Pietro, nata il 31 settembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 24 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5350)

N. 11419-3205-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandel Giuseppe di Giacomo, nato a Trieste il 23 febbraio 1874 e residente a Trieste, via Parini n. 12, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Dinora di Giuseppe, nata il 9 dicembre 1908, figlia;
2. Anita di Giuseppe, nata il 9 gennaio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5351)

N. 11419-3206-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.a Bandel ved. Giuseppina fu Giuseppe nata Posat, nata a Trieste l'8 gennaio 1850 e residente a Trieste, viale XX Settembre, 75, sono restituiti nella forma italiana di « Bandelli » e « Pozzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marta fu Giuseppe, nata il 27 luglio 1882, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5352)

N. 11419-62.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Petaros di Michele, nato a S. Dorligo della Valle il 3 aprile 1901 e residente a S. Antonio, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria fu Biagio, nato il 10 ottobre 1899, moglie;
2. Daniele Angelo di Antonio, nato il 28 agosto 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5338)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa nazionale « Benito Mussolini » in Porto S. Stefano, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(9768)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione a mettere in libera vendita l'acqua minerale « Salinia ».

Con decreto Ministeriale 20 agosto 1934-XII, n. 195, i signori Pallini Erminio e Muratorio Giuseppe sono autorizzati a mettere in libera vendita, ad uso di bibita, sotto il nome di « Salinia » l'acqua minerale naturale nazionale, che sgorga dalla sorgente « Sughereto » in Bibbona e di cui gli istanti sono concessionari.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie delle forme e dimensioni comunemente in uso per le acque minerali chiuse con dischi di latta rivestiti internamente di sughero.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette in carta bianca delle dimensioni di mm. 230×118. In ogni etichetta, a mezzo di una inquadratura nastriforme bianca e azzurra, sono delimitati tre spazi rettangolari.

Nello spazio di sinistra (mm. 45×110) sono inscritte in caratteri azzurri le indicazioni terapeutiche dell'acqua.

Nello spazio di destra, di analoghe dimensioni, sono riportati i dati dell'analisi chimica e batteriologica. Nello spazio centrale (mm. 100×110) si osservano dei fregi in corrispondenza degli angoli interni dell'inquadratura, inoltre, dall'alto in basso, si leggono le seguenti diciture: « Acqua Minerale Naturale » in caratteri azzurri, in un rigo inferiore, su fondo rosso, a grossi caratteri bianchi, la parola « Salinia », poi, di nuovo in caratteri azzurri, le diciture « Rinfrescante - Purgativa » - « di Sughereto (Bibbona) » « Provincia di Livorno », Nel penultimo rigo, in caratteri rossi, sono riportati i nomi « Pallini Muratorio e C. », nell'ultimo rigo si legge la parola « Concessionari ».

Lungo il bordo inferiore dell'etichetta, fuori quadro, in una striscia di colore rosso sono riportati a caratteri bianchi gli estremi del decreto di autorizzazione Ministeriale.

Oltre l'etichetta, le bottiglie avranno per contrassegno dei collarini in carta bianca delimitati superiormente ed inferiormente da due striscie nastriformi in colore azzurro che determinano uno spazio nel quale sono riportati, in caratteri rossi, le seguenti diciture: « Acqua Salinia » « Sughereto - (Bibbona) »: il tutto conforme all'esemplare allegato al decreto.

(9769)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I PORTAFOGLIO

N. 202.

Media dei cambi e delle rendite del 28 settembre 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.585
Inghilterra (Sterlina)	57.53
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	381.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.742
Brasile (Milreis)	—
Canadà (Dollaro)	—
Bulgaria (Leva)	11.92
Cecoslovacchia (Corona)	48.76
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.59
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.69
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.905
Olanda (Fiorino)	7.912
Polonia (Zloty)	221.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.90
Svezia (Corona)	2.985
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	87.65
Id. 3,50 % (1902)	85.95
Id. 3 % lordo	66.45
Prestito Conversione 3,50 %	88.15
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.175
Id. id. id. 1940	107.15
Id. id. id. 1941	107.275
Id. id. id. 1943	101.40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94.45

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 18 settembre 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Vincenzo Bonanno, vice console del Portogallo a Messina.

(9771)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di mandato.

Si rende noto che è stato dichiarato lo smarrimento del mandato n. 7174 di L. 244,86 emesso il 31 dicembre 1932-X dalla Cassa depositi e prestiti a favore del comune di Mareno di Piave sulla Sezione di Regia tesoreria di Treviso ed esigibile presso l'Ufficio postale di Mareno di Piave.

Chiunque l'avesse rinvenuto o lo rinvenisse dovrà farlo pervenire a questa Direzione generale. In caso diverso, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, sarà rilasciato il duplicato del mandato anzidetto, ai sensi degli articoli 470 e 471 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Roma, addì 12 settembre 1934 - Anno XII

Il direttore generale: BONANNI

(9770)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario capo di 1ª classe nel comune di Trani (Bari).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934 n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1920, n 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) vacante nel comune di Trani (Bari), secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174 penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'articolo 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 30 dicembre 1934-XIII, domanda in carta da bollo da L. 5, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

3° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

4° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

5° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico di sana e robusta costituzione;

7° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 24 settembre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(9772)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.